

Il 23/12/2014 è stata approvata la legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014). La legge si compone di un solo articolo, ma di ben 735 commi.

Limitatamente agli argomenti di nostra competenza, la legge riconferma, anche per l'anno 2015, la corresponsione del "bonus" di circa € 80,00 al mese con le stesse regole in vigore per l'anno 2014 (*comma 12*).

Viene inoltre prevista (*comma 26*) la possibilità che il dipendente, a partire dal 1/3/2015, richieda la liquidazione mensile del TFR maturato.

In questa circolare verrà trattato brevemente il tema relativo alle "agevolazioni per l'assunzione" (*commi da 118 a 121*).

I datori di lavoro che nel periodo 1/1 – 31/12/2015 assumono, **a tempo indeterminato**, nuovo personale, godranno dello sgravio dei contributi a loro carico per 36 mesi fino ad un massimo di € 8.060,00 per anno. Sono esclusi da questa agevolazione gli apprendisti ed i lavoratori domestici.

Deve trattarsi di lavoratori che nei 6 mesi precedenti non siano stati occupati, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto a tempo indeterminato. Quindi altri tipi di contratto (ad esempio tempo determinato, co.co.pro, ecc.) non escludono dal godimento di questa agevolazione.

Non dà diritto all'agevolazione il lavoratore che sia stato già stato assunto, anche da altri datori di lavoro, con analogo incentivo (in sostanza il lavoratore è portatore dell'esonero per una sola assunzione).

I lavoratori provenienti da società collegate o controllate non determinano nessuna agevolazione.

Dal 1/1/2015 viene soppressa la legge 407/90, che prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi. Proseguono comunque le agevolazioni per i dipendenti assunti fino al 31/12/2014.

La presente deve intendersi come una prima superficiale comunicazione di una novità importante.

